



Università Degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti –Pescara
SCUOLA DELLE SCIENZE ECONOMICHE AZIENDALI GIURIDICHE E SOCIOLOGICHE

**CONVENZIONE QUADRO PER LO SVOLGIMENTO
DI TIROCINI CURRICULARI (1)
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

**(Legge 24 giugno 1997, n. 196 e Decreto del Ministero del Lavoro
e della Previdenza sociale n. 142 del 25 Marzo 1998)**

Convenzione n°(2) : _____ del _____

Soggetto Promotore :

SCUOLA DELLE SCIENZE ECONOMICHE AZIENDALI GIURIDICHE E SOCIOLOGICHE

Soggetto Ospitante :

TRIBUNALE DI PESCARA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI
CURRICULARI (1) DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Legge 24 giugno 1997, n. 196 e Decreto del Ministero del Lavoro
e della Previdenza sociale n. 142 del 25 Marzo 1998)

Convenzione n. _____ (2) TRA

La Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentato dal Presidente della Scuola SEAGS, Prof.ssa Marialuisa Gambini, domiciliata per la carica presso la sede della Presidenza della Scuola SEAGS - Campus Universitario di V.le Pindaro, 42 – 66100 Pescara

E

TRIBUNALE DI PESCARA

Con sede legale in (luogo e indirizzo): PESCARA VIA LO FEUDO 1

C.F. e P.I.: 80011390681

D'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentata da:

Angelo Mariano Bozza nato a Melfi (PZ)

Il: 08/09/1954 in qualità di: Presidente del Tribunale

premessi che:

al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e/o agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell' art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell' art. 1 del D.M. 142/1998, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere in tirocinio di formazione ed orientamento presso le proprie strutture, studenti dei Corsi di studio attivati nella Scuola SEAGS e a prevedere in caso di necessità lo svolgimento del tirocinio curriculare anche in modalità telematica a distanza. L'avvio del/i percorso/i di tirocinio avverrà dietro specifica richiesta del Soggetto Ospitante tenuto conto della disponibilità di volta in volta da esso manifestata.

Visto il disposto di cui all' art. 1, comma 3 del D.M. 142/1998 il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è pari a ..10.....

Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'Art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti il rapporto di lavoro. La realizzazione del tirocinio

non comporta alcun onere finanziario per i Soggetti Promotore ed Ospitante, né obblighi di altra natura fatta eccezione di quelli assunti con la presente Convenzione.

1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor accademico designato dal Soggetto Promotore e da un tutor aziendale indicato dal Soggetto Ospitante.

2. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

a) il nominativo del tirocinante;

b) i nominativi dei tutor accademico ed aziendale

c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso le strutture aziendali o in caso di necessità

d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile di cui all'art. 3, comma 5 del D.M. 142/98 a carico del Soggetto Promotore.

e) la durata del tirocinio conforme al disposto di cui all'art. 7 del D.M. 142/98 (4).

Art. 3

1. L'accesso alle strutture del Soggetto Ospitante ove svolgere il tirocinio è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa sottoscrizione del progetto formativo di cui al precedente art. 2, comma 3, da parte del Soggetto Promotore, del Soggetto Ospitante e del tirocinante.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a :

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza in merito ai dati, alle informazioni e/o alle conoscenze concernenti i processi produttivi e/o i prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

- attenersi alle indicazioni fornite dal Soggetto Promotore e dal Soggetto Ospitante attraverso i rispettivi tutor;

- eventuali pubblicazioni e/o relazioni del tirocinante sulle ricerche e/o studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere dallo stesso concordate con il soggetto ospitante.

3. Al fine di garantire la dovuta copertura assicurativa al tirocinante, la sua eventuale partecipazione ad attività da espletarsi al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio indicata nel Progetto Formativo, deve ritenersi ammessa solo previa acquisizione, da parte del Soggetto Ospitante, di relativo nulla osta del tutor accademico designato dal Soggetto Promotore e, comunque, essere svolta presso strutture, sedi o siti preventivamente contemplati nel Progetto Formativo.

4. È consentita, per giustificati motivi, la sospensione del tirocinio, previo accordo e consenso del/ dei tutor accademico del Soggetto Promotore e del tutor aziendale, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.

5. Eventuali proroghe della durata del tirocinio indicata nel progetto formativo sono ammesse, previo accordo tra le parti, purché entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del D.M. 142/98.

Art. 4

Il Soggetto Promotore si impegna ad assicurare i tirocinanti sul lavoro presso l'INAIL (PAT 090297236- Gestione per conto dello Stato) nonché per Polizza Infortuni n. 154207087 compagnia UnipolSai; Responsabilità Civile o RCT n. ITCASC09280 compagnia CHUBB European Group.

Art. 5

Il Soggetto Ospitante si impegna:

- a rispettare il progetto formativo, di cui al precedente art. 3, comma 1;

- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la necessaria cura per il tramite del tutor aziendale da esso designato;

- a controllare e visitare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;

-a trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutore tutor aziendale da esso designato relativa all'andamento del tirocinio ed agli obiettivi raggiunti;

-a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato/tirocinanti previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;

-a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli ai soli fini della presente Convenzione. Trovano applicazione le norme relative al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE679/2016 (GDPR).

-in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare immediatamente l'evento:

a) al Soggetto Promotore per l'attivazione della copertura assicurativa R.C. presso la propria compagnia di assicurazione;

b) all'INAIL entro i tempi previsti dalla Legge 1124/1965 (n.2 gg.), facendo a tale riguardo riferimento alla Posizione INAIL PAT n. 90297236 riferita all'Ateneo quale Gestione per conto dello Stato.

Art. 6

La durata di ogni singolo tirocinio sarà concordata di volta in volta tra Soggetto Ospitante e Soggetto Proponente entro i limiti massimi previsti dall'Art. 7 del D.M. 142/98 e dovrà essere specificata nel progetto formativo di cui al punto 3 del precedente art. 2.

Art. 7

Fa parte integrante della presente convenzione il "Progetto formativo e di orientamento" di cui al precedente art. 2, comma 3, che dovrà essere compilato e firmato, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, di concerto tra il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore.

Art. 8

Il Soggetto Ospitante garantisce al tirocinante una efficace formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica nonché la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio. Il Soggetto Ospitante si impegna inoltre a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando il Soggetto Promotore da qualsiasi onere di verifica.

Art. 9

La presente convenzione si intende stipulata con durata di anni...~~3~~....(5), a far data dal giorno di sottoscrizione congiunta delle parti e si rinnoverà tacitamente a seguire fino a disdetta di una delle parti.

Art. 10

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate e, per quanto di ragione, di acconsentire espressamente a che i dati personali loro concernenti, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità previste dalla Convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. I suddetti dati dovranno inoltre essere trattati, per fini statistici, esclusivamente in forma anonima e potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono, rispettivamente, il Soggetto Ospitante ed il Soggetto Proponente. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 11

Per ogni eventuale controversia non amichevolmente risolvibile dovrà intendersi competente il Foro di Chieti.

Art. 12

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. L'imposta di bollo è a carico dell'Università di Chieti –Pescara che provvede al suo assolvimento in modalità virtuale ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 –autorizzazione n. 3843 del 21/01/2008.

Pescara _____

Firma e timbro del legale rappresentate del Soggetto Promotore

Il Presidente della Scuola SEAGS

Prof.ssa Marialuisa Gambini

.....

Firma e timbro del legale rappresentate del Soggetto ospitante

Sig./Sig.ra.....

Si approva espressamente, ai sensi dell'art. 1341 C.C., la clausola di cui al all'art.11 (Foro Competente).

Firma e timbro del legale rappresentate del Soggetto Promotore

Il Presidente della Scuola SEAGS

Prof.ssa Marialuisa Gambini

.....

Firma e timbro del legale rappresentate del soggetto Ospitante

Sig./Sig.ra

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Nome Azienda/Studio professionale TRIBUNALE DI PESCARA

Settore di attività Giudiziario

Città Pescara C.A.P. 65129

Via VIA A. LO FEUDO1 N.

Nome del referente dott.ssa Elsa Perricelli

Numero di telefono 085/4532216 - 2211

e-mail tribunale.pescara@giustizia.it

Note per la compilazione del documento

(1) Sono da intendersi “curricolari” i tirocini disciplinati dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea, previsti nei piani di studio e finalizzati al rilascio di CFU.

(2) Il numero della convenzione viene attribuito dal Soggetto Promotore all’atto del perfezionamento delle sottoscrizioni.

(3) Il numero dei tirocini contemporaneamente attivabili va calcolato tenendo conto delle prescrizioni di cui all’Art. 1 del D.M. n° 142 del 25 marzo 1998 (si veda quanto riportato al link <http://normativatirocini@unich.it>).

(4) La durata massima del tirocinio è normativamente fissata in 12 mesi per i tirocini curricolari, ossia quelli concernenti studenti e laureandi (art. 7 D.M. 142/92), ed in 6 mesi per i tirocini post lauream, ossia quelli concernenti i laureati da non più di 12 mesi (art. 11 D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011).

(5) La convenzione non potrà prevedere una durata minima inferiore ad un anno.